

La riforma Fornero. Con la legge 92/2012 l'ambito di applicazione per partite Iva, co.co.pro e associati in partecipazione rimane ampio solo per il terziario

# Il lavoro autonomo perde terreno

Nell'industria e nel commercio restano solo le alte qualifiche - Off limits agricoltura, artigianato ed edilizia

**Enzo De Fusco**

Il lavoro autonomo svolto nelle varie forme contrattuali (a progetto, contratti di associazione in partecipazione e partite Iva) conserva un legittimo ambito di applicazione sostanzialmente nel terziario e in via residuale, e solo per le alte qualifiche, nel settore dell'industria e del commercio. Al contrario, scompare totalmente nelle attività artigianali, agricoltura e nel settore edile.

Sembra questa una prima valutazione degli impatti della riforma Fornero nell'ambito dei settori economici se si analizzano le novità riferite alla flessibilità in entrata.

Le norme che maggiormente incidono su questo fronte sono contenute nel riscritto articolo 61 della legge Biagi (decreto legislativo 276/2003) alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Fornero per i titolari di partita Iva e per gli associati in partecipazione (articolo 1, comma 30, legge 92/2012).

Nel primo caso, il progetto

delle **collaborazioni** coordinate e continuative «non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Si tratta, dunque, di numerose attività individuabili settore per settore. Certamente le aziende industriali (ad esempio, edili o manifatturiere) non potranno più sottoscrivere questa tipologia di contratti con, ad esempio, il capo cantiere, oppure con operai di fabbrica che abbiano raggiunto limiti di età pensionabile.

Ad analoghe considerazioni si giunge se si analizzano i "compiti" nell'ambito del settore artigiano o in agricoltura, in cui il contratto a progetto è un modello contrattuale sostanzialmente estinto.

Una distinzione va effettuata nel settore commercio: per le attività esecutive (addetti alla vendita, gestioni di magazzino, segreteria) il contratto a progetto non è più utilizzabile anche in presenza di un'autonomia nello

svolgimento della prestazione. Al contrario, si ritiene ancora applicabile il contratto in tutte le realtà di gestione strategica dell'azienda e sempre che sussista un valido progetto (procacciamento d'affari, ideazione di campagne pubblicitarie o altre azioni di marketing). In verità, sono caratteristiche che possono essere rinvenute anche in talune aziende industriali.

Il lavoro a progetto non è più utilizzabile nei call center (sia outbound, sia inbound) e in altri servizi analoghi compresi, come detto, anche attività segretariali per le quali già in precedenza sussistevano forti dubbi per la scarsa autonomia.

Anche il contratto di **associazione in partecipazione** subisce un forte ridimensionamento, non tanto per il limite numerico riferito alla medesima attività, ma soprattutto con riferimento a quanto indicato nell'articolo 69bis lettera a) della legge Biagi. Questa norma stabilisce che si applica una presunzione di lavoro subordinato qualora l'apporto non sia connotato da com-

petenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività. Il confine di questa definizione è meno netto, ma comunque è ragionevole ritenere che il settore industria, artigianato o agricoltura non potranno più avvalersi di questo contratto salvo rarissimi casi di difficile individuazione. Nel commercio il modello potrebbe essere utilizzato sempre che si tratti di professionalità elevate e non più per gestire, ad esempio, addetti alla vendita.

Anche l'attività autonoma da **titolari di partita Iva** non potrà più essere svolta in ambito industriale, artigianale o agricolo, a meno che non si tratti di veri lavoratori autonomi.

Dalla riforma Fornero esce, invece, indenne il contratto di lavoro autonomo occasionale anche se per la natura del rapporto anch'esso è destinato a essere utilizzato in modo molto marginale.

© R. PRODUZIONE RISERVATA

## SEMAFORO ROSSO

Contratto a progetto non più utilizzabile nei call center e in servizi analoghi, comprese le attività segretariali

## L'«incrocio» fra nuovi contratti e settori produttivi

Nella tabella riportata a fianco sono identificate le possibilità di utilizzo delle varie forme contrattuali di flessibilità in entrata nei vari settori produttivi anche alla luce delle novità che sono state introdotte dalla riforma Fornero (in neretto sono indicate le parti della legge 92/2012 o della circolare ministeriale 18/2012 che fanno riferimento ai contratti)





APPRENDISTATO per qualunque profilo professionale individuato dal Ccnl	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	(Legge 92/2012, articolo 1, commi 16-19; articolo 2, commi 2, 8, 20, 29, 32, 36-37; articolo 4, comma 52. Circolare 18/2012 ministero del Lavoro, paragrafo Apprendistato e clausole di stabilizzazione)				

TEMPO DETERMINATO per qualunque attività	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	(Legge 92/2012, articolo 1, commi 9-13. Circolare 18/2012 del ministero del Lavoro, paragrafo Contratto a tempo determinato)				

COLLABORAZIONE A PROGETTO per gli impiegati ma solo per alcuni profili più strategici	<b>SÌ</b>			<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	per profili gestionali e di responsabilità				
per gli operai	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	per nessun profilo operativo				
per i profili addetti alla vendita	<b>NO</b>			<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	per i profili legati ad attività amministrative che siano ripetitive e/o esecutive				
(Legge 92/2012, articolo 1, commi 23-27; articolo 2, commi 51-56, 70)					

PARTITA IVA	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	ma per attività diverse da quelle produttive e purché ci sia un reddito congruo				
se collabora all'attività principale		<b>NO</b>	<b>NO</b>		
	solo per profili commerciali e/o gestionali autonomi purché con un reddito congruo				
se collabora all'attività principale					
	purché con un reddito congruo				
(Articolo 1, commi 26-27; Articolo 2, commi 18-19 legge 92/2012)					

OCCASIONALE AUTONOMO per attività ad alto contenuto professionale	<b>SÌ</b>			<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	ma solo per le attività ad alto contenuto professionale in cui si riscontra la necessaria autonomia				
per profili impiegati nella produzione	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>		
	poiché attività la cui autonomia è difficilmente riscontrabile				
per attività ad alto contenuto professionale				<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	ma solo per le attività ad alto contenuto professionale in cui si riscontra la necessaria autonomia				
(Legge 92/2012, articolo 1, commi 32-33. Circolare 18/2012 del ministero del Lavoro, paragrafo Lavoro accessorio)					



ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	<b>SÌ</b>			<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	per impiegati con profili ad alto contenuto professionale e nel limite di tre contratti			per attività ad alto contenuto professionale	per attività ad alto contenuto professionale
	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
	per gli operai	poiché l'attività non può essere esecutiva e/o ripetitiva	poiché l'attività non può essere esecutiva e/o ripetitiva	per addetti alla vendita o analoghe attività esecutive e/o ripetitive	per addetti alla vendita o analoghe attività esecutive e/o ripetitive
<b>(Legge 92/2012, articolo 1, commi 28-31)</b>					

INTERMITTENTE per tutti i profili purché in presenza delle condizioni soggettive e oggettive	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
<b>(Legge 92/2012, articolo 1, commi 21-22. Circolare 18/2012 del ministero del Lavoro, paragrafo Lavoro intermittente)</b>					

PART TIME per qualunque attività	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
<b>(Legge 92/2012, articolo 1, comma 20)</b>					

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE per qualunque attività	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
<b>(Legge 92/2012, articolo 1, commi 9-10, 16; articolo 2, comma 39; articolo 4, commi 13, 27)</b>					

TIROCIINIO per qualunque attività e nel rispetto delle norme regionali	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
<b>(Legge 92/2012, articolo 1, commi 34-36)</b>					

